

SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI APPALTO
PER

la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie complementari e secondarie a scomputo degli oneri di concessione da realizzarsi in Via della Chiusa, Via Fernanda Wittgens, Via Cardinal Caprara, Piazza Vetra, Piazza Salvatore Quasimodo, nel Comune di Milano (MI) - CIG.8238574E53

L'anno il giorno del mese di in
Milano, n.....

SONO PRESENTI

1) **PRIME ITA MILAN-T S.r.l.** in seguito indicata come **"Prime"** o **"Committente"** o la **"Stazione Appaltante"**;

2) **Società.....** in seguito indicata come **"Appaltatore"** o **"Impresa"**.

di seguito la Committente e l'Appaltatore, congiuntamente, le **"Parti"** e, disgiuntamente, una **"Parte"**

PREMESSO CHE

A) con atto in data 31 luglio 2019, PRIME ITA MILAN-T S.r.l. e il Comune di Milano hanno sottoscritto una convenzione a rogito del Notaio Renato Giacosa di Milano (repertorio n. 69.009 e raccolta n. 13.992), trascritta in Milano il 9 agosto 2019 (registro generale n. 64.418 e registro particolare n. 44.019) (la **"Convenzione"**), per la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie complementari e secondarie, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, da realizzarsi in Via della Chiusa, Via Fernanda Wittgens, Via Cardinal Caprara, Piazza Vetra, Piazza Salvatore Quasimodo, nel Comune di Milano (MI) (le **"Opere di Urbanizzazione"**);

- B) sulla base della Convenzione, Prime ha assunto il ruolo di soggetto attuatore e, dunque, la gestione e la supervisione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli affidatari delle Opere di Urbanizzazione, e, quale committente delle opere, la stipulazione diretta e la gestione dei relativi contratti di appalto, nel rispetto della disciplina, in quanto applicabile, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (**“Codice dei Contratti Pubblici”** o il **“Codice”**), nonché, di tutte le prescrizioni contenute nella stessa Convenzione e delle tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui all’“Allegato 5”;
- C) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del Codice, i soggetti privati titolari di permesso di costruire che assumono, in via diretta, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo, totale o parziale, del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, sono tenuti a svolgere procedure di gara ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto cui affidare i lavori afferenti a tali opere;
- D) in conformità alla disciplina dettata dal Codice dei Contratti Pubblici, Prime, con bando pubblicato sulla GURI del 1 luglio 2020, ha indetto - ai sensi degli artt.1, comma 2, lett. e) e 60 del Codice - una procedura aperta preordinata all’affidamento del contratto avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione, come specificamente indicate nella documentazione progettuale e tecnica messa a disposizione delle imprese concorrenti nell’ambito della procedura;
- E) nel termine previsto dal bando di gara, non sono pervenute offerte al protocollo della Stazione Appaltante;
- F) in data 12/07/2021, la Stazione Appaltante ha presentato al Comune di Milano una variante minore al progetto esecutivo validato posto a base di gara, mediante segnalazione certificata di inizio attività, dalla quale sono emerse variazioni minori al quadro economico del progetto;
- G) in data 17 luglio 2020, è entrato in vigore il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dall’art. 49 del decreto legge 23 maggio 2021, n. 77;
- H) l’art.1, comma 2, lettera b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, come sopra convertito e modificato, applicabile alle procedure indette entro il 30 giugno

2023, ha previsto per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito ad almeno 10 (dieci) operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo comma 2, lettera b) nonché dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, dando evidenza dell'avvio di procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

I) con determina del 07/07/2021, la Stazione appaltante ha disposto di autorizzare ai sensi dell'art.32, comma 2, del Codice, l'espletamento della gara per l'affidamento delle Opere di Urbanizzazione mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, di cui all'articolo 63 del Codice ed ai sensi della disciplina derogatoria di cui all'art.1, comma 2, lettera b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed emendato dal decreto legge 23 maggio 2021, n. 77, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, ed inviato ad almeno dieci operatori ove esistenti individuati mediante indagine di mercato;

J) con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la Stazione Appaltante ha avviato una consultazione di mercato finalizzata all'individuazione di dieci operatori di mercato, ove esistenti, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento delle Opere di Urbanizzazione, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, del Codice;

K) all'esito dell'indagine di mercato, sono pervenute al protocollo della Stazione Appaltante n. 9 manifestazioni di interesse;

L) in data 06/08/2021, la Stazione Appaltante ha proceduto all'invio della lettera di invito all'elenco di operatori economici identificati all'esito dell'indagine di mercato, ai fini della partecipazione alla suddetta procedura negoziata;

M) l'Appaltatore ha presentato la propria offerta (l'"**Offerta**") nell'ambito della procedura negoziata e, a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario del Contratto, avendo il medesimo conseguito, in relazione all'offerta presentata, il massimo ribasso;

- N) l'Appaltatore, ai fini dell'acquisto di efficacia del provvedimento di aggiudicazione, ha tempestivamente prodotto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione, soggettivi ed oggettivi, autocertificati in sede di partecipazione alla gara, ivi inclusi i documenti richiesti dalla normativa antimafia;
- O) ai fini della presentazione dell'Offerta, l'Appaltatore ha attentamente esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo allegato al progetto esecutivo e la variante al progetto intervenutasi è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, ha verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave e delle discariche autorizzate (oltre che della mano d'opera e delle attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto), nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, compresa la effettiva natura geologica – geotecnica dei terreni sui quali dovranno essere realizzate le opere, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- P) l'Appaltatore ha altresì esaminato la Convenzione, lo schema di Contratto di Appalto, il Capitolato Speciale d'Appalto e, più in generale, tutta la documentazione di gara, nonché la normativa, anche tecnica e/o regolamentare, negli stessi richiamata o comunque ad essi applicabile;
- Q) alla luce di quanto esaminato e valutato sub lett. O) e lett. P), l'Appaltatore - con la sottoscrizione del Contratto - accetta e riconosce, pienamente e senza riserve, la realizzabilità e la remuneratività delle prestazioni in esso dedotte, assumendo tutti gli oneri e la completa responsabilità in relazione all'esecuzione a regola d'arte delle Opere di Urbanizzazione;
- R) l'Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza di tutti i presupposti, di fatto e di diritto, che sono alla base del Contratto e di avere attentamente esaminato e valutato la Convenzione e tutti gli impegni, gli oneri e le responsabilità che ne discendono a carico della Committente;
- S) a tale ultimo riguardo, l'Appaltatore, con riferimento alle Opere di

Urbanizzazione oggetto del presente Contratto, dichiara di assumere, a proprio carico e a proprio rischio, nei confronti della Committente, obbligazioni uguali e/o equivalenti a quelle assunte dalla medesima Committente nei confronti del Comune di Milano per effetto della sottoscrizione della Convenzione;

T) nei limiti dell'intervento ad esso affidato, l'Appaltatore assume, a proprio carico e a proprio rischio, oltre alle garanzie e alle responsabilità previste dal Contratto e dalle vigenti norme ad esso applicabili, anche in via di rivalsa, le garanzie e le responsabilità specifiche che, con riguardo alle Opere di Urbanizzazione oggetto del Contratto, gravano sulla Committente in forza della Convenzione e/o delle norme di legge ad essa comunque applicabili, nessuna esclusa ed eccettuata;

U) l'Appaltatore ha prestato, contestualmente alla stipula del presente Contratto, la garanzia autonoma per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali di cui al successivo Articolo 12.1, mediante polizza n. [●], rilasciata da [●], in data [●], per un importo pari ad Euro [●].

Tutto ciò premesso le Parti come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Validità delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e assumono ad ogni effetto portata vincolante.

Articolo 2 - Documentazione contrattuale

1. Sebbene non tutti materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, a qualunque effetto, i documenti di seguito indicati, secondo l'ordine di prevalenza agli stessi riconosciuto, ferma restando la priorità del Contratto:

- 1) Elaborati grafici progettuali e variante al progetto esecutivo;
- 2) Lettera di invito;
- 3) Disciplinare di gara e allegata modulistica;

- 4) Capitolato Speciale d'Appalto;
 - 5) Cronoprogramma dei Lavori;
 - 6) Offerta dell'Appaltatore;
 - 7) Piano della Sicurezza e di Coordinamento e *addendum* misure Covid-19;
 - 8) Elenco dei Prezzi Unitari;
 - 9) Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
 - 10) Computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza non soggette a ribasso;
2. Detti documenti sono sottoscritti dalle Parti in segno di piena e incondizionata accettazione in due originali, uno per ciascuna Parte.
 3. Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto la Convenzione Urbanistica del 31 luglio 2019 (All 11) e, nel caso di contraddizioni tra il Contratto e la Convenzione Urbanistica, fermo restando che tutte le prescrizioni o gli obblighi non sono esclusivi ma integrativi, gli obblighi della Convenzione superano gli obblighi del Contratto.

Articolo 3- Oggetto del contratto

1. Il Contratto ha ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie complementari e secondarie, a scomputo degli oneri di concessione, da realizzarsi in Via della Chiusa, Via Fernanda Wittgens, Via Cardinal Caprara, Piazza Vetra, Piazza Salvatore Quasimodo, nel Comune di Milano, come dettagliatamente indicate nella documentazione progettuale e tecnica elencata al precedente Articolo 2 (di seguito, le "**Opere**").
2. Ai termini e alle condizioni di cui al Contratto, con la sottoscrizione del medesimo, l'Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori, le somministrazioni, le forniture, necessari e funzionali alla corretta realizzazione delle Opere, in conformità (i) alle specifiche tecniche contenute nel progetto esecutivo e nella variante presentata, oltre che nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché; (ii) all'Offerta; (iii) alla normativa vigente applicabile, così da assicurare il puntuale rispetto, da parte della Committente, delle obbligazioni assunte, con la sottoscrizione della Convenzione, in ordine alla realizzazione delle Opere.

3. Le Parti si danno quindi atto che deve intendersi compreso nell'oggetto del Contratto anche quanto non espressamente indicato, ma comunque necessario e/o opportuno per la corretta e compiuta realizzazione delle Opere. Il contenuto dei documenti di progetto messi a disposizione dell'Appaltatore in sede di gara deve considerarsi, pertanto, meramente indicativo delle caratteristiche e delle specifiche tecniche dei lavori da eseguire ed in alcun caso limitativo degli oneri e delle responsabilità che l'Appaltatore assume con riguardo alla realizzazione delle Opere.
4. L'Appaltatore assume, nei confronti della Committente, tutti i rischi e gli obblighi previsti e disciplinati dal Contratto e dagli atti ad esso allegati e/o in esso richiamati, con obbligazione di risultato complessivo del rapporto, tenuto conto, in particolare, della tempistica realizzativa e del termine di ultimazione dei lavori di cui ai successivi Articoli 6 e 15.
5. Nello svolgimento delle attività, l'Appaltatore dovrà adottare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ogni azione o presidio opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno sia all'esterno del Cantiere, nonché per evitare danni o lesioni alle persone e/o alla proprietà pubblica e/o di terzi derivanti da inquinamento, emissioni, esalazioni, infiltrazioni, scoli, rumori od altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi. In particolare, a titolo esemplificativo, nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà provvedere ad: a) evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali; b) effettuare il conferimento dei rifiuti del Cantiere esclusivamente nelle discariche autorizzate e nel rispetto della Legge Applicabile, assumendo -a tale stregua- la qualifica di produttore dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 4 - Direzione dei Lavori

1. La Direzione dei Lavori è affidata all'arch. Andreas Otto Kipar - LAND Italia S.r.l.
2. Il Direttore dei Lavori cura che i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità agli elaborati progettuali e, anche attraverso assistenti, assolve alla

direzione, al controllo tecnico, alla contabilità dei lavori.

Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo, degli accertamenti e delle prove eseguite dai laboratori autorizzati, nonché delle caratteristiche meccaniche di questi, come previsto dall'art. 3, comma 2, L. n. 1086/1971 s.m.i. e dalla disciplina legislativa e regolamentare relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui alla medesima disciplina.

3. Il Direttore dei Lavori ed i propri coadiutori possono accedere in qualsiasi momento in cantiere al fine di effettuare i controlli ritenuti necessari ovvero ogni altro atto connesso con la direzione e supervisione dei lavori.
4. Tutte le disposizioni ed istruzioni sono impartite dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso all'Appaltatore. Quest'ultimo è tenuto a restituirlo firmato in segno di presa visione entro 3 giorni lavorativi dalla data di trasmissione.
5. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi agli ordini di servizio, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dai successivi Articoli 26 e 27 del Contratto.
6. Le attività di Responsabile dei Lavori, di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione saranno affidate dalla Committente a soggetti altamente qualificati, i cui nominativi saranno comunicati all'Appaltatore contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Articolo 5 - Direttore di cantiere, Direzione e Vigilanza dei Lavori

1. Prima della redazione del Verbale di Consegna del sito e dei lavori di cui al successivo art. 6 del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente, con lettera raccomandata o mediante PEC, il nominativo del proprio: a) Responsabile della Sicurezza; b) Direttore Tecnico di Cantiere.
2. Il Responsabile della Sicurezza dovrà essere munito dei necessari poteri per

recepire ed attuare, senza indugio alcuno, le disposizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva.

3. Il Direttore Tecnico di Cantiere, al quale competono tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione dei lavori, dovrà essere in possesso dei requisiti di legge ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente rapporto. La Committente avrà diritto di esigere dall'Appaltatore, in qualsiasi momento, la sostituzione immediata del Direttore Tecnico di Cantiere, ricorrendone giustificati motivi e senza che per ciò debba accordare indennizzi di sorta all'Appaltatore.
4. L'Appaltatore medesimo è comunque responsabile dell'operato del proprio Direttore Tecnico di Cantiere e dei soggetti indicati al paragrafo 1 che precede.
5. La remunerazione delle attività svolte dai soggetti di cui al presente articolo si intende compresa nel, e compensata dal, Corrispettivo di cui al successivo art. 8 del Contratto. Le predette attività dovranno essere garantite sino al collaudo integralmente positivo delle Opere di cui al successivo Articolo 21 del Contratto.

Articolo 6-Tempi di esecuzione delle Opere

1. Le Parti riconoscono ed accettano che la consegna del sito e dei lavori avverrà entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla stipula del contratto. A tal fine, la Committente comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di 5 (cinque) giorni naturali, la data ed il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna del sito e dei lavori. Della consegna del sito e dei lavori verrà redatto dal Direttore dei Lavori apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (il “**Verbale di Consegna del sito e dei lavori**”).
 - 1.1 Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna del sito e dei lavori, la Committente gli comunicherà un nuovo termine perentorio, non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, trascorso inutilmente il quale, il Verbale di Consegna del sito e dei lavori si intenderà comunque rilasciato.
 - 1.2 Dal Verbale di Consegna del sito e dei lavori decorreranno i tempi previsti per l'ultimazione delle Opere, nonché, unitamente a tutti gli obblighi afferenti alla fase

esecutiva delle Opere, anche quelli di custodia e manutenzione del cantiere. Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del sito e dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente il piano operativo di sicurezza per l'esecuzione delle opere, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

2. Le Opere dovranno essere compiutamente ultimate in ogni loro parte, anche accessoria e/o complementare, entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di **319 (trecentodiciannove) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di emissione del Verbale di Consegna del sito e dei lavori (il "**Termine di Ultimazione dei Lavori**"). La fissazione del predetto termine di durata dei lavori tiene conto di 30 giorni di avverse condizioni climatologiche, quale ricorrenza media prevedibile, che - pur potendo impedire/rallentare il regolare andamento dei lavori - non darà titolo all'Appaltatore ad alcun risarcimento/indennizzo per ridotta produzione, né diritto ad alcun termine suppletivo.

3. L'esecuzione dei lavori è suddivisa secondo il programma dei lavori allegato al contratto e nel rispetto delle seguenti produzioni:

1^a fase: entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale del 40% del "Termine di Ultimazione dei Lavori" come definito al precedente comma 2, dovranno essere eseguiti lavori maturati ai fini della redazione del SAL di almeno il 30% del Corrispettivo, così come definito all'art. 9 comma 1.

2^a fase: entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale del 80% del "Termine di Ultimazione dei Lavori" così come definito al precedente comma 2, dovranno essere eseguiti lavori maturati ai fini della redazione del SAL di almeno il 70% del Corrispettivo, così come definito all'art. 9 comma 1.

3^a fase: entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale del 100% del "Termine di Ultimazione dei Lavori" così come definito al precedente comma 2, dovranno essere eseguiti lavori maturati ai fini della redazione del SAL di almeno il 100% del Corrispettivo, così come definito all'art. 9 comma 1.

4. Fermo quanto previsto dal successivo Articolo 15 con riferimento all'ultimazione

delle Opere, la progressiva esecuzione delle stesse, secondo la sequenza temporale sopra indicata, dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore.

5. Previa tempestiva richiesta scritta dell'Appaltatore, la Committente potrà discrezionalmente accordare differimenti dei termini suindicati a favore dell'Appaltatore, salvo il caso in cui gli impedimenti rappresentati da quest'ultimo non siano in qualunque modo riconducibili a fatto e/o responsabilità dell'Appaltatore medesimo.
6. Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei termini intermedi e di quello finale per l'esecuzione dei lavori come da Cronoprogramma dei Lavori, comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, ovvero, la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo art. 29, comma 1.1.

L'appaltatore è inoltre a conoscenza, ed accetta senza riserve né richieste di economiche integrative né proroghe ai tempi di esecuzione di competenza, di dover consegnare temporaneamente a MM Spa le aree di cantiere (durante i lavori) per consentire la posa della nuova linea dell'acquedotto, come descritta negli elaborati progettuali.

Articolo 7 - Condizioni di esecuzione

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore, tra l'altro, conferma e dà espressamente atto, senza riserva, ad ogni effetto di legge e di Contratto:
 - di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, gli oneri, le modalità di esecuzione, i procedimenti costruttivi, i magisteri, le prescrizioni tecniche ed amministrative previsti nella documentazione progettuale e contrattuale e di impegnarsi a rispettarli integralmente;
 - di essere pienamente edotto - per averne acquisito conoscenza diretta mediante attento sopralluogo - e di avere tenuto conto, nella determinazione dell'Offerta, della situazione dei luoghi dove dovranno essere organizzati i cantieri ed eseguiti i lavori, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle

- cave, delle discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi al sito dei lavori stessi, della vicinanza e delle interferenze con infrastrutture stradali e ferroviarie in esercizio, dei sovraservizi e sottoservizi attentamente indagati prima di redigere l'Offerta e, altresì, delle condizioni generali e particolari, di fatto e di diritto, che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni e sulla determinazione dei prezzi;
- di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, anche sotto il profilo qualitativo, e delle disponibilità sul luogo dei lavori, degli oneri generali e particolari insiti nel prezzo di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza dai centri abitati e di approvvigionamento;
 - di essere pienamente edotto della situazione geomorfologica, geognostica, geotecnica e geologica di tutte le aree interessate dai lavori e di averne tenuto conto nella redazione dell'Offerta;
 - che, in nessun caso, (i) le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche, dei servizi, delle aree di deposito, (ii) la conformazione e la natura dei terreni e del sottosuolo, (iii) le interferenze, nonché (iv) la possibilità di eseguire parte dei lavori anche in presenza di strade aperte al pubblico transito, potranno essere addotte quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori;
 - di impegnarsi a dare corso e ad ultimare le forniture, l'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle Opere in conformità alle prescrizioni temporali di cui al presente Contratto;
 - di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche, del personale, dei macchinari e delle attrezzature idonei e necessari a garantire la perfetta esecuzione delle Opere, sì da poter sostenere, a proprio rischio e a proprie spese, la gestione, l'organizzazione e l'esecuzione del Contratto e di informare tempestivamente la Committente di eventuali eventi e/o circostanze che, incidendo su tali aspetti, possano compromettere la compiuta e corretta esecuzione delle Opere;

- di assolvere, tempestivamente e regolarmente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché a tutte le prescrizioni che di volta in volta il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovesse ordinare e di assolvere, altresì, ad ogni obbligo in materia di previdenza e assistenza obbligatoria del personale dipendente. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, nei tempi e con le modalità stabilite, a quanto prescritto in relazione agli obblighi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro, la Committente, previa messa in mora dell'Appaltatore, potrà, in caso di perdurante inadempimento, procedere in danno dell'Appaltatore, con addebito dei relativi costi a carico di quest'ultimo. In tale ipotesi, la Committente potrà rivalersi sulle garanzie di cui al successivo Articolo 12 del Contratto o dedurre le somme dai successivi pagamenti che dovranno essere effettuati a favore dell'Appaltatore;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri subappaltatori o lavoratori autonomi, presenti nel cantiere, la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- di rinunciare espressamente a formulare richieste di risarcimento danni, indennizzo o equo compenso per le attività che l'Appaltatore dovesse eseguire in ragione dell'eventuale ritrovamento di reperti archeologici e/o residuati bellici, dell'eventuale reperimento di rifiuti di qualsivoglia tipo e natura e/o di sottoservizi di qualsiasi tipo e natura, nonché in relazione alla morfologia delle aree interessate dai lavori, intendendo l'Appaltatore assumere a proprio esclusivo carico ogni rischio al riguardo;
- di essere pienamente edotto del fatto che il Direttore dei Lavori avrà facoltà di contestare e chiedere il rifacimento di tutte quelle parti delle opere che a suo motivato e documentato giudizio, non risultassero eseguite secondo le previsioni contrattuali o a perfetta regola d'arte, così come di rifiutare motivatamente i materiali che risultassero non conformi ai capitolati che costituiscono parte integrante del Progetto Esecutivo.

Articolo 8 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle Opere, determinato a corpo, è stabilito nella somma onnicomprensiva di Euro [●], oltre l'IVA come per legge, di cui Euro [●] per i lavori ed Euro [●] per oneri di sicurezza (il **"Corrispettivo"**).
2. L'Appaltatore, in base alle indagini, alle stime e ai calcoli, tutti attentamente effettuati in fase di presentazione dell'Offerta, dichiara che il Corrispettivo è pienamente remunerativo e che, pertanto, lo stesso deve considerarsi fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi impreveduto o eventualità, ivi compreso l'aumento, prevedibile o non, dei costi dei materiali e/o della mano d'opera. L'Appaltatore assume su di sé, per tutta la durata del Contratto, il rischio e l'alea relativa alla eventuale sopravvenienza di condizioni esecutive diverse (anche a seguito di nuove disposizioni legislative) da quelle previste al momento della presentazione dell'Offerta, nonché dal Contratto, con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt.1467, 1°, 2° e 3° comma, 1469 e 1664, 1° e 2° comma, 1660, 1661, 1^ e 2^ comma c.c., ivi compreso l'aggiornamento, la revisione, o l'adeguamento del Corrispettivo, anche nell'ipotesi di differimento del Termine di Ultimazione dei Lavori, per effetto di proroghe, novazioni del termine o di sospensioni dei lavori concesse/ordinate dalla Committente.
3. Il Corrispettivo compensa e remunera la realizzazione a perfetta regola d'arte delle Opere, complete in ogni loro parte e relativi accessori, perfettamente idonee allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le stesse sono preordinate. Con riguardo al Corrispettivo, determinato nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere, l'Appaltatore rinuncia a qualunque altra pretesa di carattere economico o di qualsivoglia altra natura che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori, assumendosi l'Appaltatore ogni rischio in proposito anche in via di alea. L'Appaltatore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente e definitivamente (i) a qualsivoglia pretesa di revisione del Corrispettivo, indennizzo o ad altro titolo ai sensi dell'art. 1664, primo comma, c.c. e per le fattispecie ivi previste, assumendo ogni rischio in proposito anche in via d'alea, nonché (ii) a qualsivoglia pretesa per equo compenso, indennizzo o ad

altro titolo per eventuali difficoltà di esecuzione anche ai sensi dell'art. 1664, secondo comma, c.c. e per le fattispecie ivi previste, assumendo ogni rischio in proposito anche in via d'alea.

4. Il Corrispettivo compensa e remunera tutte le spese e gli oneri, nessuno escluso od eccettuato, comunque connessi e/o correlati all'esecuzione delle prestazioni, anche se non espressamente stabiliti nei documenti contrattuali. A titolo meramente esemplificativo, sono ricompresi nel Corrispettivo anche: progettazioni di dettaglio, particolari costruttivi, documenti e misure di sicurezza, provviste, manodopera, mezzi d'opera, opere provvisoriale e provvisorie, attività di rilevazione, prove, sondaggi e quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente compiuta, anche sotto il profilo della sicurezza.

Articolo 9 - Contabilizzazione dei lavori, pagamenti in acconto e ritenute a garanzia

1. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata mediante frazionamento percentuale dell'importo a corpo commisurato agli stati di avanzamento dei lavori (SAL), redatti sulla base delle effettive misurazioni assunte in loco (in contraddittorio con l'Appaltatore), e trasformate, in termini percentuali, sulla Lista delle Lavorazioni e Forniture previste per l'esecuzione dei lavori di cui all'Allegato 6 del presente Contratto. In ogni caso, l'importo minimo utile ai fini dei SAL non dovrà essere inferiore al 10% (dieci per cento) del prezzo di aggiudicazione al lordo delle ritenute di legge e di Contratto. L'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
2. La Direzione dei Lavori redigerà i relativi stati di avanzamento (SAL) alla fine del mese in cui è stato raggiunto l'importo minimo.
3. Il RUP, in base agli stati di avanzamento, emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione di ciascun SAL. Quanto alla rata di saldo, il certificato di pagamento sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio, di cui al successivo Articolo 21 comma 10, con esito integralmente positivo.

4. A seguito dell'emissione del certificato di pagamento, l'Appaltatore provvederà ad emettere regolare fattura: eseguito tale adempimento, la liquidazione del certificato di pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura da parte della Committente; per la rata di saldo la liquidazione avverrà previa presentazione di una garanzia bancaria autonoma "a prima richiesta e senza eccezioni", per un importo corrispondente alla rata di saldo. Tale garanzia sarà svincolata alla data di approvazione del Certificato di Collaudo Definitivo.
5. L'erogazione del Corrispettivo, o di parti dello stesso, nei confronti dell'Appaltatore è subordinata in ogni caso alla preventiva produzione, sia per l'Appaltatore, sia per i suoi eventuali subappaltatori, della seguente documentazione:
- (i) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - in corso di validità - ove il Committente non ne sia già in possesso; nonché
 - (ii) specifiche autocertificazioni, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 DPR 445/2000 s.m.i., attestanti l'assolvimento degli obblighi inerenti il trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - (iii) copia delle fatture quietanzate, attestanti l'avvenuto pagamento, da parte dell'Appaltatore, dei subappaltatori per le attività oggetto di subappalto;
 - (iv) copia delle polizze assicurative di cui al successivo art. 13 del Contratto.
6. L'Appaltatore si impegna a provvedere al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati e a trasmettere le relative deleghe alla Committente entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, unitamente all'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nelle Opere nel mese precedente, con: a) il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal Committente; b) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione; c) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore.
- In alternativa, l'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Committente apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (c.d. durc fiscale) ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi i predetti obblighi, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati.

7. In caso di inottemperanza agli obblighi relativi alla retribuzione dei dipendenti nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali accertata dalla Committente o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, la Committente medesima - restando ferma la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi del successivo Articolo 29 - avrà diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento fino a quando l'Appaltatore non avrà prodotto idonea documentazione comprovante l'assolvimento di tali obblighi, senza peraltro che lo stesso possa avanzare richieste di danni o interessi per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette circostanze e senza che possa interrompere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
8. Fermo quanto previsto al precedente punto 7, la Committente, qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dal RUP, potrà provvedervi direttamente, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni o avanzare pretese o richieste di risarcimento od indennizzo. La Committente potrà trattenere le somme corrisposte dal primo certificato di pagamento utile.
9. La Committente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, effettuerà i pagamenti, sul conto concorrente dedicato comunicato dall'Appaltatore, esclusivamente mediante bonifico riportante l'indicazione del **CIG: 8238574E53** di cui all'art. 3, comma 5 della predetta legge.
9. La contabilizzazione dei lavori così come i pagamenti effettuati, sia in corso di esecuzione dei lavori che a titolo di saldo, non costituiscono presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile, delle prestazioni cui si riferiscono, né costituiscono accertamento vincolante per la Committente in ordine alla quantità e qualità delle prestazioni eseguite.
10. In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento oltre i termini fissati o

di liquidazione delle fatture oltre il termine previsto di 30 giorni per cause imputabili alla Committente, l'Appaltatore avrà diritto al riconoscimento degli interessi moratori, nella misura accertata semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

11. Da qualunque importo da corrispondersi all'Appaltatore in conformità alle previsioni che precedono, sarà trattenuta, in sede di emissione del certificato di pagamento, una somma percentuale infruttifera pari al 10%, a garanzia della buona esecuzione delle Opere (le "**Ritenute a Garanzia**"). Le Ritenute a Garanzia accumulate dalla Committente in relazione a tutti i pagamenti saranno svincolate alla data del Certificato di collaudo provvisorio, subordinatamente (i) alla presentazione, da parte del medesimo Appaltatore, della Garanzia per la rata di saldo al successivo Articolo 12.8, nonché, (ii) alla stipula, da parte dell'Appaltatore, della Polizza Assicurativa Decennale di cui al successivo Articolo 13, comprensiva anche della polizza per responsabilità civile verso terzi della stessa durata. Resta inteso che tutte le predette Ritenute a Garanzia potranno essere svincolate anticipatamente dietro presentazione, da parte dell'Appaltatore, di garanzia bancaria autonoma "a prima richiesta e senza eccezioni" di pari importo (la "**Garanzia per le Ritenute**") che sarà svincolata alla data del Certificato di collaudo provvisorio, subordinatamente (i) alla presentazione, da parte del medesimo Appaltatore, della Garanzia per la rata di saldo al successivo Articolo 12.8, nonché, (ii) alla stipula, da parte dell'Appaltatore, della Polizza Assicurativa Decennale di cui al successivo Articolo 13, comprensiva anche della polizza per responsabilità civile verso terzi della stessa durata.

12. Resta inteso che la corresponsione della rata di saldo e lo svincolo delle Ritenute a Garanzia, anche in via anticipata ai sensi del precedente comma 11, non costituiscono presunzione di accettazione delle Opere, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 11 - Oneri, obblighi e manleve generali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si impegna ad adempiere perfettamente a tutti gli obblighi e

prestazioni posti a suo carico dal presente Contratto e dai documenti ad esso allegati o in esso richiamati assumendone i relativi oneri, in quanto tutti compresi e compensati nel Corrispettivo. Anche se non espressamente previste, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire a propria cura e spese tutte le prestazioni comunque necessarie a realizzare a perfetta regola d'arte le Opere, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Fermo quanto stabilito da altre previsioni del presente Contratto, a titolo indicativo e non esaustivo, sono compresi tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore, fino all'esito integralmente positivo del collaudo, anche i seguenti oneri ed obblighi:

- osservare, nell'esecuzione dei lavori, tutte le disposizioni che saranno impartite dal Direttore dei Lavori in merito alle modalità esecutive ed alle caratteristiche delle Opere, provvedendo ad allestire all'interno del cantiere locali idonei, debitamente climatizzati, onde consentire al Direttore dei Lavori ed ai suoi coadiutori di svolgere i compiti e le funzioni ad essi assegnate.
- demolire e rifare a propria cura e spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, anche dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze o mancanza di qualità. Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, la Committente, previa messa in mora dell'Appaltatore, potrà, in caso di perdurante inadempimento, procedere in danno dell'Appaltatore, con addebito dei relativi costi a carico di quest'ultimo. Al verificarsi di tale ipotesi, la Committente potrà rivalersi sulle garanzie di cui al successivo Articolo 12 del Contratto o dedurre le somme dai successivi pagamenti che dovranno essere effettuati a favore dell'Appaltatore. Gli interventi e le prescrizioni della Direzione dei Lavori non possono in ogni caso essere invocati come causa di ritardi o di non corretta esecuzione dei Lavori;
- applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni

essendo, peraltro, responsabile in solido dell'inosservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del contratto di subappalto; di provvedere ad adempiere tempestivamente e regolarmente agli oneri retributivi, assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei propri dipendenti, in conformità alla Legge applicabile; di osservare e applicare tutte le relative norme sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza e assistenza del personale dipendente, nonché di assolvere, tempestivamente e regolarmente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché a tutte le prescrizioni che di volta in volta il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovesse ordinare e di assolvere, altresì, ad ogni obbligo in materia di previdenza e assistenza obbligatoria del personale dipendente, manlevando e tenendo indenne sin d'ora la Committente relativamente a qualsiasi richiesta, azione, costo, spesa, danno, lodo arbitrale, sentenza e a qualsiasi responsabilità che possa comunque e in qualsiasi momento sorgere (ivi comprese tasse e spese legali) per effetto o in connessione con qualsiasi pretesa avanzata da o per conto del proprio personale e/o dipendenti e/o collaboratori e/o prestatori di lavoro a qualsiasi titolo e/o dei subappaltatori;

- provvedere all'esecuzione delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale e professionale;
- tenere indenne la Committente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;
- verificare la sussistenza di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per la realizzazione delle Opere e provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti relativi alle approvazioni, nulla osta, autorizzazioni, licenze che, a norma di leggi, di regolamenti, o di prescrizioni preventive, si rendessero necessari per la realizzazione delle Opere, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente o modifica dei tempi di esecuzione delle prestazioni;
- provvedere al conseguimento della documentazione, delle analisi dei terreni, e quant'altro necessario al fine di ottenere i permessi di scarico dei materiali;

- provvedere agli allacci provvisori per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognature di cantiere, facendosi carico dei conseguenti oneri fino a quando non fossero disponibili;
- provvedere alla formazione del cantiere, sistemando adeguatamente tutta l'area consegnatagli, ed alla sua attrezzatura con apparecchiature, macchinari ed impianti della potenzialità necessaria ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione dei Lavori e dovrà garantire, assumendone la responsabilità, che l'impianto di cantiere salvaguardi la viabilità limitrofa (ordinaria e non) e non costituisca in alcun modo ostacolo alla stessa secondo quanto disposto dal Codice della Strada, restando a completa cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore l'acquisizione e il mantenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle Opere e dovute ai fini della viabilità. Il cantiere dovrà essere recintato, dotato di baraccamenti, servizi igienici, strade di servizio, cartello di cantiere, munito di idonea cartellonistica di prevenzione e segnalazione ed illuminato nei modi prescritti. L'Appaltatore dovrà provvedere alla regolare manutenzione e dovrà curare in modo costante e continuativo la pulizia sia del cantiere che delle strade pubbliche. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, la Committente, previa messa in mora dell'Appaltatore, potrà, in caso di perdurante inadempimento, procedere in danno dell'Appaltatore, con addebito dei relativi costi a carico di quest'ultimo. Al verificarsi di tale ipotesi, la Committente potrà rivalersi sulle garanzie di cui al successivo Articolo 12 del Contratto o dedurre le somme dai successivi pagamenti che dovranno essere effettuati a favore dell'Appaltatore.
- avviare e completare tutte le pratiche per l'ottenimento dei permessi, occupazioni temporanee e per allacci provvisori a pubblici servizi con il relativo pagamento dei contributi, tasse, canoni, consumi ed indennità, compresi, senza limitazione;
- fare fronte:
 - (i) agli oneri relativi a permessi e licenze necessarie per attraversamenti di opere pubbliche e alle indennità di occupazione temporanea, relative a vie

di passaggi, anche privati, che venissero interessati per la costruzione delle Opere, provvedendo all'uopo, a sua cura e spese, alle opere provvisorie necessarie;

- (ii) agli oneri per garantire altresì il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, degli acquedotti in genere, di qualsiasi utenza o proprietà pubblica o privata, rimanendo a carico dell'Appaltatore ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;
- (iii) agli oneri inerenti la rimozione di linee aeree o cavi o tubazioni e di quant'altro ingombrasse i luoghi sui quali si svolgeranno i lavori, prendendo gli opportuni accordi con gli enti proprietari e/o gestori di linee, cavi, ecc. di cui deve aver tenuto conto nella formalizzazione dell'offerta a seguito di sopralluogo sul sito;
- (iv) alla conservazione e al ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, che consentano la continuità di esercizio ed il mantenimento in efficienza degli impianti di qualsiasi natura che vengano ad interferire con i lavori;
- anticipare i pagamenti ad Enti gestori di servizi, provvedendo, entro 5 giorni naturali dalla richiesta fatta dal Direttore dei Lavori al pagamento delle somme richieste da Enti gestori di pubblici servizi per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da eseguirsi a cura degli Enti stessi, qualora detti lavori facciano carico alla Committente, nonché per allacci, provvisori o definitivi, di utenze (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), o per qualunque altra attività complementare e/o accessoria che faccia carico alla Committente. Detto pagamento verrà rimborsato all'Appaltatore successivamente alla presentazione alla Direzione dei Lavori della fattura quietanzata emessa dall'Ente titolare del servizio;
- provvedere, permanentemente, alla sorveglianza e alla custodia del cantiere,

di giorno e di notte - anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e durante le festività - mediante personale idoneo;

- qualora durante l'esecuzione dei lavori si verificassero abusi da parte di terzi, provvedere, a propria cura e spese, a mettere in atto tutte le azioni occorrenti, compresi gli interventi presso le autorità competenti, nonché di seguirne lo sviluppo, tenendo informato la Committente;
- ottemperare alle prescrizioni della Committente o direttamente richieste dalle società concessionarie, esercenti, tutelatrici delle opere, dei beni e delle reti di servizi , al fine di disciplinare i tempi e le modalità esecutive necessari sia per intervenire direttamente, sia per attuare quegli spostamenti provvisori e definitivi dei servizi eventualmente interferenti con le Opere, riconoscendosi unico e diretto debitore di tasse, contributi e gravami, che fossero a qualsiasi titolo dovuti. L'Appaltatore si riconosce, altresì, unico e diretto responsabile di ogni eventuale danno od inconveniente che per fatto proprio o dei suoi dipendenti possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità e alla sicurezza di esercizio, alle reti di servizi ed al loro godimento, al traffico, nonché alla libertà del deflusso delle acque;
- fornire ed installare a proprie spese eventuali impianti di illuminazione provvisori che si rendessero necessari per l'esecuzione dei lavori durante le ore notturne;
- denunciare tempestivamente alle competenti Autorità ogni ritrovamento di oggetti di valore, anche artistico od archeologico. La proprietà dei summenzionati oggetti sarà della Committente, salvo il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia;
- sostenere i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno, festivo o su più turni, occorrente per la realizzazione dei lavori nei termini previsti;
- consentire che gli incaricati della Committente, la Direzione dei Lavori, il Responsabile del Procedimento, il Collaudatore, abbiano accesso, in qualunque momento, durante l'attività lavorativa, ai cantieri, locali, spazi, officine, stabilimenti dell'Appaltatore ovvero da questi utilizzati per

l'espletamento di lavorazioni, analisi, prove, etc., al fine di controllare che le prestazioni siano eseguite conformemente alle prescrizioni ed ai tempi stabiliti nel Contratto, nonché - nel caso in cui alcuno di tali soggetti riscontri delle irregolarità o delle carenze suscettibile di compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni - adeguarsi al piano di recupero dagli stessi predisposto per rimuovere, nei tempi che verranno fissati nel piano di recupero, i vizi e le difformità rilevati;

- consentire in qualunque momento al collaudatore l'accesso al cantiere al fine di eseguire verifiche tecniche attraverso visite periodiche in corso di esecuzione dei lavori, per accertare la conformità delle opere al progetto esecutivo, svolgendo prove tecniche che ritiene necessarie per il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, sulla base del programma di controlli redatto tenendo conto delle specificità delle stesse opere/attrezzature;
- farsi carico, assumendone la piena responsabilità, (anche quando si avvalga di subappaltatori, cottimisti etc.), di tutte le misure, comprese le opere provvisorie, degli apprestamenti e di tutti gli adempimenti e le cautele per evitare il verificarsi di danni alle Opere, all'ambiente, a persone e cose nell'esecuzione del Contratto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti o cautele sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa;
- tenere indenne e manlevare la Committente da ogni richiesta o pretesa di pagamento e/o risarcimento danni, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione, che dovesse trovare, direttamente o indirettamente, origine nella esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- manlevare la Committente da qualunque molestia, richiesta o pretesa di pagamento e/o risarcimento del danno, avanzata da terzi in relazione all'esecuzione dei lavori o alle Opere realizzate da parte dell'Appaltatore e rispondere verso chiunque dei danni arrecati in qualunque maniera, anche

per mezzo di agenti o collaboratori a qualunque titolo, ai beni e ai fabbricati anche vicini, compresi i servizi aerei e i sottoservizi, nonché alle persone, provvedendo altresì a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di tali rischi. L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, al risarcimento dei danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private o a terzi;

- tenere indenne e manlevare il Committente da qualsiasi sanzione che dovesse essere contestata e/o irrogata ai sensi dell'art. 17-bis, comma 4, del D.lgs. 241/1997;
- come meglio specificato al successivo Articolo 20, eseguire, a proprie spese, tutte le verifiche e le prove di qualsiasi natura, con il rilascio delle relative certificazioni, che la Direzione dei Lavori e/o la Committente intendano effettuare per accertare il corretto svolgimento delle prestazioni a termini del Contratto;
- mettere a disposizione dei soggetti incaricati dell'effettuazione delle prove, delle verifiche e delle operazioni di collaudo, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le prove di carico sui pali, le prove su piastra e tutte le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche e per la rimessione in pristino. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, la Committente, previa messa in mora dell'Appaltatore, potrà, in caso di perdurante inadempimento, procedere in danno dell'Appaltatore, con addebito dei relativi costi a carico di quest'ultimo. Al verificarsi di tale ipotesi, la Committente potrà rivalersi sulle garanzie di cui al successivo Articolo 12 del Contratto o dedurre le somme dai successivi pagamenti che saranno effettuati a favore dell'Appaltatore. I controlli e le verifiche eseguite dagli incaricati della Committente nel corso dei lavori non escludono o limitano in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'Opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né le garanzie dovute dall'Appaltatore medesimo, anche

per i lavori già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente;

- fare fronte ad ogni onere per presentazione e custodia di campioni, verifiche e misurazioni. La conservazione dei campioni fino all'emissione del Certificato di Collaudo, muniti di sigilli controfirmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;
- eseguire, presso istituti, laboratori od enti autorizzati che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori e/o dalla Committente, prove, analisi e saggi che vengano in ogni tempo ordinati sui terreni nonché sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi dalle vigenti norme e dai capitolati e manuali richiamati nei documenti contrattuali;
- eseguire ogni intervento necessario alla realizzazione e al successivo smantellamento del cantiere, attrezzato, in relazione all'entità dei lavori, con baraccamenti, uffici per la Direzione dei Lavori, magazzini, spogliatoi, servizi igienici, aree di deposito, recinzioni e quant'altro necessario, dotati di impianti elettrici, idro-sanitari e di convogliamento delle acque reflue, il tutto realizzato e mantenuto secondo le norme vigenti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi;
- sopportare gli oneri conseguenti a tutte le difficoltà di esecuzione che dovessero, per qualsiasi ragione, insorgere in fase di realizzazione delle Opere, ivi incluse, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: i) difficoltà derivanti dalla specificità del sito; ii) contemporanea installazione nell'area interessata dall'esecuzione dei lavori di altri cantieri per l'esecuzione di opere diverse da quelle oggetto del Contratto; iii) esecuzione di maggiori o minori quantità di lavorazioni, anche all'interno delle singole categorie o gruppi di esse;
- trasmettere notizie sull'andamento dei lavori mediante consegna, con cadenza mensile e, comunque in occasione dell'emissione di ciascun SAL, di documentazione fotografica idonea ad attestare lo stato di avanzamento dei

lavori;

- redigere quotidianamente il giornale dei lavori nel quale riportare l'andamento dei lavori nonché le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
- fornire e curare la manutenzione di cartelli di avviso, di tabelle indicative dei lavori, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro fosse particolarmente indicato dalla Committente e/o dalla Direzione lavori;
- provvedere all'allontanamento ed al trasporto, a qualsiasi distanza, dei materiali di risulta derivanti da tutte le lavorazioni previste nel progetto esecutivo e agli oneri, nessuno escluso od eccettuato, relativi allo smaltimento e al deposito a discarica autorizzata dei medesimi fornendo i relativi documenti che ne attestino il conferimento, nonché all'approvvigionamento e al trasporto a qualsiasi distanza dei materiali, anche di cava, inclusi gli oneri, di qualsiasi natura, derivanti da eventuali difficoltà di accesso ai cantieri e di trasporto dei materiali e delle forniture;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla stesura degli Stati di Avanzamento, a norma di Contratto;
- manlevare e tenere indenne la Committente, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovesse trovare, direttamente e/o indirettamente, origine dal mancato adempimento, da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi eventuali subappaltatori, di qualunque obbligo di natura retributiva, contributiva e assicurativa nei confronti del proprio personale, nonché da ogni altro onere, pretesa o azione avanzata dal personale dell'Appaltatore o dal personale delle ditte sub-appaltatrici in relazione ai rapporti di lavoro, o di fatto, con gli stessi intrattenuti, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dall'applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del

- D.Lgs. 276/2003, come successivamente modificato, (c) del D.Lgs. 81/2008;
- manlevare e tenere indenne la Committente, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento, e/o di risarcimento del danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsivoglia sanzione (penale o amministrativa), che dovessero trovare, direttamente e/o indirettamente, origine dal mancato adempimento degli obblighi di cui al successivo Articolo 11 del Contratto;
 - osservare gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al D.lgs. 136/2010 e, in particolare, a comunicare alla Committente entro 7 giorni dall'apertura, o se già aperto entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il numero di conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul conto medesimo sul quale la Committente effettuerà i pagamenti dovuti;
 - fornire alla Committente, ogni qualvolta la stessa ne faccia richiesta - anche a mezzo fax o via e-mail - la documentazione idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura di Milano dell'eventuale notizia di inadempimento delle proprie controparti agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
 - fornire alla Committente, entro 30 (trenta) giorni dal Verbale Ultimazione Lavori, a propria cura e spese,
 - a) Dichiarazioni CE degli impianti
 - b) Disegni AS-BUILT
 - c) Manuali e schede tecniche delle apparecchiature e dei sistemi installati
 - d) la documentazione di approvazione e i certificati di collaudo, di conformità rilasciati dai competenti Enti di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto con le relative norme d'uso e di manutenzione;
 - e) il piano di manutenzione delle Opere comprensivo dei singoli manuali

d'uso e manutenzione di ogni singola apparecchiatura e degli impianti nel loro insieme. I manuali d'uso e manutenzione dovranno contenere tutte le norme e le istruzioni che permettano alla Committente la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature (comprese le liste ricambi, i materiali di consumo ed attrezzi) autonomamente.

Si precisa che non si dovrà trattare di generiche informazioni, ma precise documentazioni di ogni apparecchiatura con fotografie, disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione, smontaggio, installazione e taratura.

Il piano di manutenzione dovrà essere perfettamente ordinato e corredato di un indice analitico per l'individuazione rapida dei diversi elementi ricercati. La documentazione di cui sopra, predisposta dall'Appaltatore ed approvata dal Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori diviene di proprietà esclusiva della Committente, senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso. La mancata consegna della documentazione di cui sopra comporterà la sospensione e il conseguente differimento del termine di pagamento della rata a saldo, avuto riguardo ai giorni di effettivo ritardo.

Faranno carico all'appaltatore tutte le verifiche topografiche per l'esecuzione delle opere. Eventuali controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori ed addebitati all'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori non escludono le responsabilità dell'appaltatore che sarà obbligato a demolire e ricostruire quanto non conforme a proprie spese.

All'atto della consegna dei lavori la Direzione dei lavori consegnerà i caposaldi di riferimento relativi.

L'Appaltatore provvederà attraverso livellazione di precisione a verificare la quota assoluta del caposaldo pur realizzando le opere utilizzando i caposaldi relativi.

Faranno carico all'appaltatore tutti gli oneri per la realizzazione delle opere nel rispetto del progetto a base di appalto sostenendo gli eventuali maggiori

oneri per l'adeguamento del progetto esecutivo.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del presente contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

L'Appaltatore dichiara, per sé e per i propri amministratori, dirigenti, impiegati e consulenti ed eventuali subappaltatori che:

- (a) le informazioni riservate, in qualsiasi forma rivelate, non verranno in alcun modo divulgate, neppure parzialmente, a terzi;
- (b) le informazioni riservate non verranno utilizzate per altri scopi che non siano esclusivamente quelli relativi all'esecuzione del Contratto.

3.1 Le informazioni riservate potranno essere rivelate solamente a quegli amministratori, dirigenti, impiegati o consulenti della Parte ricevente che abbiano stretta necessità di conoscerle ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.

3.2 Le precedenti restrizioni non saranno applicate nei soli casi in cui le informazioni riservate:

- (a) siano o diventino di pubblico dominio non per fatto addebitabile alla Parte ricevente. A tal fine, le Informazioni Riservate non potranno essere

considerate di pubblico dominio per il solo fatto di essere conosciute da alcuni soggetti per i quali le stesse possano essere di interesse commerciale;

(b) debbano essere rivelate in forza di una inderogabile previsione della Legge Applicabile o a seguito di richiesta da parte delle autorità competenti. In tali casi, la Parte che ha l'obbligo di rendere note le informazioni riservate dovrà informare immediatamente l'altra Parte di tale necessità prima che la rivelazione avvenga e, in ogni caso, si obbliga a collaborare con la Parte cui l'informazione appartiene, al fine di evitare la rivelazione o mitigarne gli effetti.

3.3 A eccezione delle ipotesi indicate dal precedente 3.2 l'Appaltatore non potrà fare dichiarazioni, annunci a terzi, alla stampa od in generale ai media, in relazione al Contratto, senza previo consenso scritto del Committente.

3.4 Le disposizioni contenute nel presente articolo saranno efficaci a partire dalla data di stipulazione del Contratto o dalla data, se antecedente, della prima comunicazione di una Informazione Riservata e resteranno in vigore anche dopo che il Contratto avrà perso efficacia per i successivi 6 (sei) mesi.

4. L'Appaltatore dichiara di conoscere, di aver preso atto e di accettare e rispettare le previsioni e le prescrizioni di cui ai protocolli sottoscritti tra il Comune di Milano, l'associazione delle imprese edili e le organizzazioni sindacali.

5. L'Appaltatore si obbliga, infine, a informare immediatamente la Committente di qualsiasi operazione di riorganizzazione, fusione, scissione e/o cessione di azienda e rami d'azienda, nonché di qualsiasi variazione della propria compagine sociale, fermo il rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 del Codice.

Articolo 11 - Adempimenti dell'Appaltatore in materia di manodopera e di antinfortunistica

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa e scrupolosa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e, più in generale, dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di salute, igiene e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili di cui al Piano di Sicurezza e comunque al Testo Unico Sicurezza, prevenzione incendi e ambiente nonché alle disposizioni motivatamente impartite dal Direttore dei

Lavori nell'ambito delle proprie funzioni, obbligandosi, altresì, a prevedere nei contratti di subappalto l'obbligo da parte del subappaltatore di osservare scrupolosamente le suddette disposizioni e prescrizioni, nonché tutti i documenti predisposti dal CSE in fase di esecuzione e tutte le istruzioni ricevute dal medesimo.

L'Appaltatore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione alla Committente e agli enti competenti di ogni eventuale infortunio avvenuto nel Cantiere, precisandone circostanze e modalità, nonché ad aggiornare circa le condizioni degli infortuni e gli sviluppi degli accertamenti e delle indagini.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad affiancare al Direttore di Cantiere (salvo il caso in cui il Direttore di Cantiere assommasse entrambe le funzioni laddove permesso dalla legge) una figura professionale con competenze in materia di sicurezza, che avrà l'incarico di attuare operativamente gli adempimenti di sicurezza discendenti dall'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, dal Piano Operativo di Sicurezza e dal Testo Unico Sicurezza.

2. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere, contestualmente alla Consegna del sito e dei lavori e - in ogni caso - prima dell'inizio dei lavori medesimi, la documentazione di seguito indicata, oltre a quanto eventualmente richiesto dal Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva, salvo che non sia già in possesso della Committente:
 - a) piano operativo di sicurezza che dovrà essere presentato anche al Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva;
 - b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
 - c) autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 s.m.i. circa il possesso degli altri requisiti previsti nell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
 - d) dichiarazione riguardante l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
 - e) autocertificazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante, con riguardo al contratto collettivo applicato ai propri dipendenti, la regolarità nel pagamento delle retribuzioni;
 - f) copia della documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

g) a richiesta, copia di tutta la documentazione di cui all'autodichiarazione di cui al punto c) ed in particolare l'elenco del personale autorizzato all'ingresso del cantiere in possesso dei requisiti.

2. L'Appaltatore, in modo del tutto autonomo e senza sollecitazione da parte della Committente, è tenuto ad adottare ogni cautela e a prevedere ogni necessario adempimento affinché, nell'esecuzione di tutti i lavori, vengano adottati i provvedimenti e le accortezze atti a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati, rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti che dovessero verificarsi. Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione al Direttore dei Lavori.

3. Fermo quanto previsto al precedente punto 1), l'Appaltatore è altresì tenuto a:

- provvedere alla prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento, cautela e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia al momento dell'esecuzione dei lavori ed in particolare alle previsioni del D. Lgs. 81/2008;
- fornire locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e servizi igienico sanitari in numero adeguato;
- consegnare alla Committente, ogni qualvolta la stessa lo richieda al fine di verificare l'adempimento degli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e comunque derivanti da rapporti di lavoro, tutta la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali – ivi inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori, restando inteso che l'Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici, dovrà trasmettere, periodicamente alla Committente, copia delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- osservare e far osservare ai propri subappaltatori la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - coordinare le procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atte a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 81/08;
 - rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, adottando i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a cose. Pertanto, ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restando completamente esonerata da tale responsabilità la Committente ed il personale da essa preposto alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori.
4. Il Committente, anche su segnalazione del Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.92, comma 1, lett. e), D.Lgs. 81/2008, nel caso si evidenziasse una trasgressione da parte dell'Appaltatore, degli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, agli obblighi di cui sopra, ed a quelli di cui al D.Lgs. 81/2008, ferma restando ogni responsabilità civile, penale od amministrativa ai sensi di legge dei medesimi, si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti previsti dalla legge ed in particolare dal richiamato art. 92 del D. Lgs. 81/2008.
5. In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, ad uno o più degli obblighi previsti nel presente articolo, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile.
6. L'Appaltatore con la consegna del PSC è tenuto ad adempiere alle misure dell'*Addendum Covid-19*.

Art. 12 - Garanzie

1. Le Parti si danno atto che l'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, ha prestato una garanzia autonoma bancaria/assicurativa "a prima richiesta e senza eccezioni" a favore della Committente per la corretta e

tempestiva esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e dalla normativa applicabile al relativo rapporto, mediante garanzia bancaria/assicurativa n. [●] rilasciata da [●], in data [●], di importo pari ad Euro [●], autenticata dal Notaio [●].

2. La garanzia autonoma bancaria/assicurativa prevede espressamente la rinuncia a tutte le eccezioni, ivi comprese la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1939, 1945 e 1957 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
3. La Committente ha diritto, in particolare, di valersi della garanzia per: il risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché il rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del Contratto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno; l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 29. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere e per l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16.
4. Resta salva la facoltà della Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore o l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.
5. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Resta, inoltre, espressamente inteso che in tutti i casi in cui il Corrispettivo fissato nel Contratto subisca delle variazioni in aumento (ad esempio, per effetto di varianti), dovranno essere tempestivamente adeguati i massimali delle garanzie.

6. La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla data di adozione del Certificato di collaudo provvisorio, previo rilascio, in ogni caso da parte dell'Appaltatore di (i) una garanzia di importo pari alla rata di saldo avente una validità di 2 (due) anni e (ii) della Polizza Assicurativa Decennale pari al 20% del valore delle Opere realizzate senza ribasso d'asta. Sia la garanzia per la rata di saldo che la Polizza Assicurativa decennale devono avere efficacia dalla data di adozione del Certificato di collaudo provvisorio.
7. La garanzia per la rata di saldo di cui al punto (i) del precedente comma 6, è rilasciata a copertura di difformità o vizi delle Opere e sarà svincolata alla data del Certificato di Collaudo Definitivo.
8. Tali garanzie dovranno rispettare altresì quanto previsto dall'art. 17 della Convenzione.

Articolo 13 – Assicurazioni

1. L'Appaltatore dovrà stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, una polizza assicurativa (CAR) che tenga indenne la Stazione Appaltante e il Comune di Milano da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche ad opera di eventuali subappaltatori e subfornitori. La somma assicurata è pari all'importo del contratto.

La predetta polizza deve altresì assicurare la Stazione Appaltante e il Comune di Milano contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale per evento è pari ad almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro nonché assicurare per gli infortuni dei propri dipendenti e o eventuali collaboratori non dipendenti (RCO) con un massimale per evento non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00). La polizza assicurativa deve, altresì, tenere indenne la Stazione Appaltante e il Comune di Milano da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli

interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento della somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

2. La polizza di cui al precedente comma 1 decorre dalla data del Verbale di Consegna del sito e dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza di garanzia di manutenzione, di durata biennale, che tenga indenne la Stazione Appaltante e il Comune di Milano da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, da difetti di esecuzione o di qualità dei materiali, che copra, quindi, l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento, per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento, totale o parziale, delle opere stesse, nonché da danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione, oppure ad attività dell'Appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza indennitaria Decennale Postuma - pari al 20% del valore delle Opere realizzate senza ribasso d'asta - con effetto dalla data del Certificato di collaudo provvisorio, che tenga indenne la Stazione Appaltante e il Comune di Milano, nel caso in cui l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovini in tutto o in parte, ovvero possa presentare evidente pericolo di rovina o gravi difetti. Tale polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo al Comune di Milano a prima richiesta di quest'ultimo, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi o autorizzazioni di qualunque specie. Resta inteso che la stipulazione della Decennale Postuma non libera l'Appaltatore da eventuali responsabilità quale costruttore, ai sensi dell'art. 1669 c.c. per danni a parti delle Opere realizzate dall'Appaltatore, che non siano coperti dalla Decennale Postuma ma per i quali il Committente possa essere chiamato a rispondere, anche ai sensi del predetto art.1669 c.c.

Le Parti dichiarano e riconoscono che il costo della polizza Decennale Postuma è

stato debitamente tenuto in considerazione nella determinazione ed accettazione del Corrispettivo.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con un indennizzo pari al 5 (cinque) per cento del valore delle Opere realizzate senza ribasso d'asta con un minimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).
5. Fermo quanto previsto al precedente comma 1, l'Appaltatore non potrà in nessun caso iniziare i lavori prima di aver stipulato tutte le polizze assicurative, sia quelle che debbano essere obbligatoriamente stipulate per legge, sia quelle di cui al paragrafo 1 che precede.
6. L'Appaltatore comunicherà alle compagnie assicuratrici qualsiasi cambiamento nella natura, estensione o programma di esecuzione delle Opere e farà in modo che le coperture assicurative siano sempre adeguate in conformità a quanto previsto nel Contratto e, dietro richiesta, fornirà al Committente copia delle stesse e relative ricevute di pagamento dei premi.
7. La Committente non procederà ad alcun pagamento del Corrispettivo fintanto che l'Appaltatore non abbia fornito evidenza dell'esistenza e dell'adeguatezza, anche nel corso dei lavori, delle assicurazioni richieste ai sensi del presente Contratto.
8. Le polizze sottoscritte dall'Appaltatore non potranno in nessun caso limitare le responsabilità che gli competono e lo stesso ha l'obbligo di risarcire direttamente l'ammontare dei danni eccedente i massimali assicurati.

Articolo 14 - Sospensione e differimento del termine di ultimazione

1. Nel caso in cui la sospensione dei lavori si protragga per un periodo superiore a 180 giorni, l'Appaltatore ha facoltà di recedere dal Contratto. In tal caso all'Appaltatore spetterà soltanto il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali e delle forniture approvvigionati in cantiere, nella misura in cui i lavori, i materiali e le forniture siano riconosciuti ed accettati dalla Committente, senza diritto, da parte dell'Appaltatore, a rimborsi, indennizzi o maggiori somme per mancato utile,

spese generali, allestimento e dispiegamento del cantiere.

2. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, la Committente si riserva l'insindacabile diritto, in qualsiasi momento, di far sospendere, tramite la Direzione Lavori, anche più volte, in via temporanea, per fatto proprio e senza l'obbligo di renderne noti i motivi, l'esecuzione, in tutto od in parte, delle Opere in corso di esecuzione per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, senza che l'appaltatore abbia titolo a richiedere alcun compenso o risarcimento, se non un differimento del Termine Ultimazione Lavori. La Committente potrà, quindi, richiedere la sospensione immediata dell'esecuzione di parte o della totalità delle Opere, dandone comunicazione scritta all'Impresa. In tal caso, la sospensione dei lavori avrà inizio a partire dalla data indicata nella comunicazione e terminerà al decorso del termine ivi fissato.

Resta inoltre ferma l'insindacabile facoltà della Committente di sospendere parzialmente le prestazioni, senza che si verifichi l'effetto di automatica protrazione del Termine di Ultimazione Lavori. Pertanto, solo ove la sospensione parziale non sia recuperabile con l'adeguamento del Cronoprogramma dei lavori, la Committente accorderà nuovi termini parziali e/o finali, con il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il Programma dei Lavori redatto dall'Appaltatore.

3. Nell'ipotesi in cui si verifichino ritardi nell'ultimazione delle prestazioni precedentemente sospese, le penali di cui al successivo art. 16, comma 3, del Contratto saranno applicate "pro-quota" relativamente all'importo corrispondente alle prestazioni che risultassero in ritardo rispetto al nuovo termine accordato dalla Committente, salva sempre la possibilità per l'Appaltatore di far valere le proprie ragioni a norma del successivo Articolo 27.
4. A partire dalla data di sospensione sarà compito dell'Impresa far cessare le attività lavorative interessate dal provvedimento e avere cura di proteggere, custodire e mantenere tutte le Opere, eseguite od in corso di esecuzione, tutti i materiali gli impianti, i mezzi e le installazioni di cantiere che sono nel suo

possesso per l'esecuzione dei lavori, ferme restando tutte le altre obbligazioni e responsabilità a suo carico.

5. Resta inteso che qualora le cause di sospensione dei lavori impediscano parzialmente il regolare svolgimento degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.
6. In caso di inosservanze delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente. Tali sospensioni non daranno luogo ad alcun compenso o indennizzo a favore dell'Appaltatore e non comporteranno slittamenti dei termini intermedi e di ultimazione dei lavori.

Articolo 15 - Termine di Ultimazione dei Lavori

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 17, l'Appaltatore si impegna ad ultimare i lavori, a consegnare le Opere ed a superare con esito integralmente positivo tutte le attività di collaudo entro e non oltre il Termine di Ultimazione dei Lavori, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute, in via indicativa ma non esaustiva, ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d'opera, all'aumento dei prezzi, alle installazioni provvisorie, agli allacciamenti elettrici ecc.
2. L'ultimazione dei lavori dovrà essere riscontrata in contraddittorio tra l'Appaltatore e la Direzione dei Lavori che ne redigerà formale verbale ("**Verbale di Ultimazione Lavori**"). Qualora i lavori non siano conclusi nel rispetto del Termine di Ultimazione dei Lavori, la Direzione dei Lavori provvederà alla redazione del verbale di verifica dello stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto anche dall'Appaltatore, da inviare alla Committente per le determinazioni di competenza.

3. Qualora la Stazione Appaltante o il Comune di Milano abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera, ovvero parte della stessa, prima dell'emissione del Certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, ove necessario, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

La sussistenza delle predette condizioni è verificata dal collaudatore su richiesta della Stazione Appaltante, il quale redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

- 4.** In deroga all'art. 1665 del codice civile, resta convenuto tra le Parti che l'eventuale apertura al pubblico di una o più delle opere eseguite effettuata in forza della consegna anticipata da parte del Comune di Milano non costituisce in alcun modo accettazione da parte della Committente delle Opere.
- 5.** L'eventuale apertura al pubblico di una o più delle opere eseguite effettuata prima della presa in consegna da parte del Comune di Milano non determina il venir meno dell'onere di custodia dei lavori consegnati e dell'obbligo di provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria delle Opere ed alla immediata riparazione e al completamento dei difetti e delle mancanze riscontrate dalla Committente.
- 6.** L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente a mezzo raccomandata A/R, anticipata via fax, con almeno 7 (sette) giorni naturali di preavviso, la data in cui i lavori saranno terminati e le Opere saranno pronte per l'esecuzione delle attività di collaudo.

Articolo 16 - Penali

1. L'Appaltatore, una volta ultimate tutte le prestazioni relative ad ogni singola fase così come definite dall'Articolo 6, dovrà darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori la quale, dopo avere effettuato le necessarie verifiche, ne attesterà l'ultimazione con apposito verbale redatto in contraddittorio. Nel caso in cui tali termini non vengano rispettati dall'Appaltatore, e siano decorsi 10 giorni di tolleranza dalla scadenza degli stessi, la Committente applicherà, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per adempiere fino alla compiuta esecuzione delle prestazioni contrattuali, le penali giornaliere di seguito indicate:
 - a. una penale giornaliera pari allo 0,1% della parte di Corrispettivo relativo alla prima fase di cui al precedente Articolo 6, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione della prima fase;
 - b. una penale giornaliera, pari allo 0,1% della parte di Corrispettivo relativo alla seconda fase (il cui valore deve intendersi comprensivo anche del valore afferente ai lavori della prima fase), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione della seconda fase;
 - c. una penale giornaliera, pari allo 0,1% della parte di Corrispettivo relativo alla terza fase (il cui valore deve intendersi comprensivo anche del valore afferente ai lavori delle precedenti fasi), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione della terza fase;
4. Fermo quanto previsto al successivo Articolo 29, le penali sono cumulabili e quelle indicate sub 2.a e 2.b sono recuperabili a seguito di accelerazione dei lavori: nel caso in cui, al momento della verifica dell'ultima fase, l'Appaltatore abbia recuperato totalmente i ritardi maturati nel corso dell'esecuzione dei lavori, la Committente annullerà le penali relative alle precedenti fasi e riaccrediterà le relative somme all'Appaltatore. In caso di mancato recupero dei ritardi la penale disposta si intenderà definitiva. Gli importi trattenuti a titolo di penale non producono interessi.
5. L'importo delle penali non potrà superare il 10% del Corrispettivo previsto per ogni singola fase, nel qual caso la Committente potrà risolvere di diritto il

Contratto.

6. Fermo quanto previsto al successivo Articolo 29.1, l'applicazione delle penali, non esclude la facoltà della Committente di risolvere in qualsiasi momento il Contratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad insindacabile giudizio della Committente medesima, compromettere la tempestiva e regolare esecuzione delle Opere. E' fatto comunque salvo il maggior danno che la Committente dovesse sopportare per effetto dei ritardi imputabili all'Appaltatore.
6. L'importo delle penali potrà essere detratto dai pagamenti in acconto e dalla rata di saldo.
7. Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento delle penali, la Committente provvederà ad escutere la garanzia prestata dall'Appaltatore di cui al precedente Articolo 12.1.

Articolo 17 - Varianti

1. L'Appaltatore non potrà, di sua iniziativa, apportare variazioni o addizioni al progetto esecutivo approvato verificato e validato dalla Committente o ai lavori, se non previa autorizzazione scritta della Committente.
2. La violazione del divieto, salva diversa valutazione da parte del Direttore dei Lavori, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sua cura e spese i lavori eseguiti in difformità e ripristinarli in conformità agli elaborati progettuali, fermo restando che in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare pretese per compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, e che il Committente avrà diritto al risarcimento del danno.
3. Il Committente può chiedere all'Appaltatore variazioni alle Opere. A titolo meramente esplicativo e non limitativo, la Committente può procedere in tal senso nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e/o regolamentari, nonché da atti o provvedimenti della pubblica amministrazione;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Direttore dei Lavori o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non

esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera ovvero la sua utilizzazione;
- f) nel caso in cui siano richieste dagli Enti locali interessati alle Opere e/o dalle competenti Soprintendenze, in forza della Convenzione;

4. Laddove richieste dalla Committente, l'Appaltatore è tenuto ad assoggettarsi alle variazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del Contratto.

4.1 Qualora l'importo di tali varianti sia contenuto nei limiti del 5% (cinque per cento) del Corrispettivo, le stesse s'intenderanno accettate dalle Parti senza alcuna modifica del Corrispettivo.

4.2 Qualora le medesime varianti eccedano l'importo del 5% del Corrispettivo, le stesse varianti saranno eseguite ai prezzi previsti per le lavorazioni di cui all'Elenco dei Prezzi Unitari (Allegato 8 al Contratto), così come risultanti dal ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara. In ipotesi di lavorazioni non previste, la Committente concorderà i nuovi prezzi con l'Appaltatore, fermo restando che gli stessi dovranno essere desunti, per quanto possibile, dai prezzi della Regione Lombardia Ed. 2019 applicando agli stessi la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Appaltatore in sede di gara, oppure, in mancanza, attraverso analisi dei nuovi prezzi. I nuovi prezzi, così scontati, sono determinati in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore ed approvati dalla Committente. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Direttore dei Lavori ingiungerà all'Appaltatore l'esecuzione delle lavorazioni sulla base di detti prezzi come scontati, che saranno comunque ammessi nella contabilità. Resta in ogni caso inteso che ove

l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal successivo Articolo 27, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

5. Qualora la somma delle predette varianti superi il limite di un quinto dell'importo complessivo del Contratto, la Committente potrà formulare, con la perizia di variante, una proposta contrattuale rivolta all'Appaltatore relativa alle condizioni economiche della variante. L'Appaltatore nel termine di 10 (dieci) giorni è tenuto a dichiarare se intende dare corso alla variante alle condizioni indicate dalla Committente, dovendosi la mancata risposta dell'Appaltatore interpretare quale sua tacita accettazione. Se non accetta tali condizioni, l'Appaltatore può formulare, nel medesimo termine di 10 (dieci) giorni, una controproposta economica e, in tale ipotesi, le Parti saranno tenute a definire un accordo nel successivo termine di 15 (quindici) giorni. Qualora le Parti non raggiungano un accordo nel termine indicato, il Contratto s'intenderà risolto per mutuo consenso.
6. La Committente può sempre ordinare varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'Opera e della sua funzionalità, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto.
7. Nell'ipotesi indicata al precedente comma 6), l'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo del Contratto.
8. Per tutte le varianti comportanti variazione di spesa, il Direttore dei Lavori, sentito il Committente, promuove la redazione di una perizia di variante, che dovrà essere corredata delle eventuali modifiche al Cronoprogramma dei Lavori, conseguenti alle varianti medesime.
9. La Committente, previa approvazione della perizia di variante in linea tecnica da parte del Comune di Milano nel termine di 60 giorni dalla sua trasmissione, approverà a sua volta la perizia di variante e provvederà ad inoltrarla formalmente al Direttore dei Lavori, il quale ordinerà per iscritto all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilità le nuove opere.

In nessun caso, nelle more dell'approvazione della perizia di variante, l'Appaltatore potrà rallentare, sospendere o interrompere l'esecuzione dei lavori.

10. Non sono in ogni caso considerate varianti, e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richiesta di indennizzi o risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore, gli adeguamenti di dettaglio disposti dalla Direzione Lavori, finalizzati alla risoluzione di problematiche realizzative non puntualmente affrontate nel progetto esecutivo e/o finalizzati al contenimento dei tempi di esecuzione, che non mutino sostanzialmente la natura delle Opere.
11. La Committente può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Contratto nel limite del 20% (venti per cento) del Corrispettivo riducendo conseguentemente il corrispettivo e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
12. In caso di varianti, la Committente accorderà all'Appaltatore il differimento dei tempi di esecuzione previsti dal Contratto per un numero di giorni pari a quelli necessari ad apportare le modifiche al progetto esecutivo e ad eseguire le opere in variante.

Articolo 18 - Subappalto

(da applicarsi nel caso in cui l'Impresa non abbia dichiarato il subappalto)

1. È vietato il ricorso al subappalto.
2. È vietato all'Appaltatore di cedere il presente Contratto e tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti.

(da applicarsi nel caso in cui l'Impresa abbia dichiarato il subappalto in fase di gara)

1. È vietato all'Appaltatore di cedere il presente Contratto e tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti.
2. L'Appaltatore potrà subappaltare i lavori nei limiti di cui all'art. 49, c. 1, lettera a) del D.L. n. 77/2021 e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021 secondo le previsioni di seguito riportate.
3. Unitamente all'istanza di autorizzazione per il subappalto nella quale

l'Appaltatore è tenuto ad indicare le prestazioni che intende subappaltare ed i relativi importi, l'Appaltatore trasmetterà altresì (i) la documentazione di cui alle lettere da (a) ad (g) dell'Articolo 11.1 che precede attestante il possesso da parte del soggetto proposto per il subappalto degli occorrenti requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto, e (ii) una dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; (iii) il contratto di subappalto; (iv) copia della documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

4. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere fatta per iscritto ed inviata (via pec) alla Committente, che provvederà all'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione occorrente. Tale termine si intende prorogato in caso di richiesta di documentazione mancante.
5. L'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.
6. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; nonché tutte le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
7. Fermo restando il diritto alla risoluzione del Contratto, in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, degli obblighi relativi al personale o di inadempimento da parte dei medesimi alle norme di legge, ai regolamenti o ai contratti collettivi sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, la Committente, ove fosse obbligata al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore o dai subappaltatori in conseguenza delle predette violazioni o inadempienze, provvederà a ritenere le relative somme, più le

eventuali ulteriori spese sostenute, sugli importi dovuti all'Appaltatore ovvero a rivalersi sulla garanzia di cui all'Articolo 12.1 che precede.

- 8.** L'Appaltatore si impegna a prevedere nei contratti di subappalto eventualmente stipulati clausole che prevedano (a) l'obbligo, per i subappaltatori, di rispettare, nei confronti dei dipendenti impiegati nel subappalto, tutti gli obblighi di natura retributiva, contributiva e assicurativa, nonché ogni altro obbligo ed onere derivante dal rapporto di lavoro con i dipendenti, rispettando altresì ogni disposizione applicabile per la loro tutela, incolumità e integrità fisica; (b) l'obbligo di fornire all'Appaltatore, su sua richiesta, documentazione e/o dichiarazioni attestanti il corretto adempimento dei predetti obblighi, in conformità alla normativa applicabile; (c) a pena di nullità assoluta, l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e la risoluzione del rapporto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie connesse al presente Contratto avvengano senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.a. e, comunque, l'integrale rispetto da parte del subappaltatore degli obblighi di cui al predetto art. 3 della Legge 136/2010. Tale obbligo si applica anche agli eventuali contratti di subfornitura stipulati dall'Impresa; (d) il divieto di cui all'art. 105, comma 19, D.Lgs. n. 50/2016, avendo cura di organizzare e coordinare le attività in modo da garantire il rispetto di detta disposizione.
- 9.** Nel caso di affidamento dell'esecuzione delle Opere ad uno o più subappaltatori, l'Appaltatore è responsabile del coordinamento degli interventi che, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 81/2008, i subappaltatori sono tenuti ad effettuare al fine della predisposizione delle idonee misure di sicurezza.
- 10.** Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'Appaltatore che, previa verifica della congruenza rispetto al proprio POS, lo trasmette al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione.
- 11.** L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando

e manlevando la Committente stessa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle forniture, lavorazioni e/o dei servizi e prestazioni subaffidati. In ogni caso di ricorso al subappalto, le garanzie di cui al precedente Articolo 12 e le manleve di cui al precedente Articolo 10 vengono prestate dall'Appaltatore anche con riferimento agli obblighi di cui al presente Articolo.

12.L'Appaltatore è, inoltre, direttamente responsabile nei confronti della Committente dell'operato dei suoi subappaltatori e dei loro lavoratori dipendenti o collaboratori e deve, in ogni caso, tenere indenne la Committente da qualsiasi loro richiesta e pretesa.

13.L'Appaltatore non potrà pretendere alcun maggiore onere, indennizzo, protrazione del termine di ultimazione o proroghe per l'eventuale ritardo o diniego dell'autorizzazione al subappalto.

14.L'Appaltatore dovrà comunque indire riunioni settimanali di coordinamento dei lavori con i subappaltatori cui potrà partecipare il Direttore dei Lavori, o un suo rappresentante, nonché un rappresentante della Committente. Di dette riunioni verrà redatto un verbale le cui determinazioni saranno vincolanti anche per coloro che non avessero partecipato alla riunione.

Articolo 19 - Approvvigionamento ed accettazione dei materiali

1. L'Appaltatore, per ciascun materiale o componente, è tenuto a fornire, secondo le istruzioni del Direttore dei Lavori, adeguati campioni rappresentativi. L'Appaltatore non potrà procedere all'approvvigionamento dei materiali di cui non abbia riportato per iscritto l'approvazione del Direttore dei Lavori sulla relativa campionatura.

2. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, ovvero quelli che, benché posti in opera, per qualsiasi causa non fossero conformi al campione approvato, alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto o siano di cattiva qualità; in tali casi il Direttore dei Lavori ordinerà la demolizione e il

rifacimento a cura e spese dell'Appaltatore, che è obbligato a rimuoverli dal cantiere e sostituirli, a sua cura e spese, con altri aventi le caratteristiche e qualità richieste. Le spese ed oneri per l'accertamento e le verifiche sono a carico dell'Appaltatore.

3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, il Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Qualora, senza opposizione del Committente, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.

Articolo 20 - Prove e verifiche

1. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire in conformità alla vigente normativa, anche regolamentare, ed alla documentazione allegata al presente Contratto, tutte le prove e verifiche sui materiali o componenti utilizzati per la realizzazione delle Opere e degli impianti oggetto del presente Contratto.

Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni da sottoporre a prove fisico-chimico-meccaniche, nonché per l'esecuzione delle prove stesse nonché di funzionamento degli impianti, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi nel Corrispettivo.

2. L'esito positivo delle prove e verifiche non esonererà comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per vizi, difetti, difformità ed imperfezioni che vengano in seguito accertati.

Articolo 21 - Collaudo in corso d'opera e definitivo

1. A seguito del Verbale di Ultimazione Lavori, sottoscritto dalle Parti, si procederà al collaudo delle Opere, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, allo scopo di verificare che i lavori e le prestazioni affidati all'Appaltatore siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche e progettuali, in conformità

al Contratto e ai relativi allegati. Il collaudo comprende, altresì, tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, e comunque tutte quelle occorrenti alla verifica di rispondenza degli impianti realizzati ai requisiti prestazionali fissati dagli elaborati progettuali.

2. Il Collaudatore sarà nominato dal Committente, secondo quanto previsto in Convenzione.
3. Potrà procedersi a collaudi in corso d'opera, alle prove e alle verifiche richieste dalla normativa sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica, nonché alle prove e verifiche relative alle parti delle opere non ispezionabili in sede di collaudo finale definitivo o la cui verifica risulti complessa od eccessivamente onerosa successivamente all'esecuzione.
4. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, è tenuto a mettere a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività di collaudo in corso d'opera e definitivo, ivi inclusi i costi delle prove di laboratorio. L'Appaltatore è altresì tenuto, sempre a propria cura e spese a quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
5. Ove l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, la Committente dispone che si provveda in danno dell'Appaltatore medesimo, ritenendo la spesa dalle somme ancora dovute all'Appaltatore o mediante escussione della garanzia prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'Articolo 12.1 che precede.
6. Qualora in occasione del collaudo si riscontrino difetti o mancanze tali da rendere le Opere assolutamente inaccettabili e inidonee all'uso cui sono destinate, il Collaudatore provvederà a dare adeguata verbalizzazione delle prove e verifiche e dei relativi esiti, rimettendo il relativo verbale, tramite il Direttore dei Lavori, alla Committente per le sue determinazioni.
7. Se i difetti e le mancanze riscontrati sono riparabili, il Collaudatore prescriverà all'Appaltatore specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando al medesimo un termine per adempiere, salvo che trattandosi di difetti o mancanze

di scarsa entità e comunque tali da non pregiudicare la stabilità o la funzionalità delle Opere, il Collaudatore non ritenga di poter emettere il Certificato di collaudo provvisorio, determinando in tale sede la somma da detrarre in conseguenza dei difetti riscontrati dagli importi ancora da corrispondere all'Appaltatore a titolo di Corrispettivo.

8. Le parti delle Opere o le lavorazioni che siano risultate difettose o inadeguate o, comunque, non accettabili, dovranno essere riparate, modificate, sostituite o demolite dall'Appaltatore, secondo quanto stabilito dal Collaudatore.
9. Il collaudo dovrà avere luogo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, risultante dal Verbale di Ultimazione Lavori di cui all'Articolo 15.2 che precede.
10. In caso di esito integralmente positivo del collaudo provvisorio verrà adottato il Certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio e costituisce condizione necessaria per il pagamento della rata di saldo a favore dell'Appaltatore (il **"Certificato di collaudo provvisorio"**). Il Certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo decorsi 2 anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (**"Certificato di collaudo definitivo"**).
- 11.1 Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per le difformità e i vizi delle Opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente entro 2 anni dalla data del Certificato di collaudo provvisorio, in deroga a quanto previsto all'art. 1667, 2° comma, del codice civile.
12. Le Parti riconoscono che per tutto il periodo compreso tra la data del Verbale di Consegna del sito e dei lavori e la data del Certificato di collaudo provvisorio, l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia e alla manutenzione del sito nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere che dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi in conformità alle direttive impartite da parte del Direttore dei Lavori. Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.
13. Tutti gli oneri economici relativi alle attività di collaudo, sia in corso d'opera che

definitivo, saranno esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

Articolo 22 - Cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti

1. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto a terzi.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Contratto, previa espressa autorizzazione scritta della Committente e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 23 - Lavori complementari

1. Nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa, la Committente ha il diritto di ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di lavorazioni che, ancorché non originariamente previste, siano complementari a quelle oggetto del Contratto.
2. I lavori complementari saranno compensati, esclusivamente, tenendo conto dei costi sostenuti e debitamente documentati dall'Appaltatore e verranno rimborsati sulla base dei valori di cui all'Elenco dei Prezzi Unitari (Allegato 8 al Contratto), così come risultanti dal ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara
3. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo o maggior onere oltre al compenso suindicato.
4. La liquidazione di eventuali lavori a misura è condizionata alla redazione, in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, del libretto delle misure, sul quale dovranno essere riportati i seguenti dati: (i) la data della misurazione, (ii) la descrizione dei lavori e/o delle provviste, (iii) l'unità di misura, (iv) i fattori di misurazione e i prodotti dei medesimi, (v) le eventuali figure geometriche e brogliacci esplicativi. Ai prodotti di cui al precedente punto (v), una volta concordati ed accettati mediante sottoscrizione degli stessi da parte della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore, saranno applicati i prezzi di cui all'Elenco dei Prezzi Unitari (Allegato 8 al Contratto), così come risultanti dal ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Per la redazione dei SAL, troverà applicazione l'art. 9 del presente Contratto.

Articolo 24 - Responsabilità verso terzi

1. La Committente è estranea ai rapporti dell'Appaltatore con i terzi e non risponde

per fatti e/o danni di qualsiasi natura riconducibili, direttamente e/o indirettamente, all'attività dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore terrà indenne la Committente - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa, richiesta di risarcimento o molestia che terzi dovessero avanzare per circostanze direttamente o indirettamente riconducibili all'attività dell'Appaltatore medesimo.
3. Nel caso in cui la Committente fosse costretta da terzi al pagamento di somme, causalmente riconducibili all'attività dell'Appaltatore, questi sarà tenuto a rimborsare alla Committente, a prima richiesta e senza opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la Committente stessa fosse costretta a pagare, con una maggiorazione del 10% per spese generali, con facoltà per la Committente di escutere la garanzia di cui al precedente Articolo 12 del Contratto.
4. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad eseguire a sua cura e spese tutti gli accertamenti, sondaggi o quant'altro necessario affinché non si verifichino eventuali danni agli impianti e ai servizi, sia pubblici che privati, ai fabbricati ed agli immobili in genere di terzi, in dipendenza dei lavori oggetto del Contratto. Dette opere dovranno essere tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché atte a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilità ed efficienza di quanto realizzato e degli impianti.
5. Il relativo onere è a totale carico dell'Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto conto nella formulazione dell'Offerta. Sempre l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad eventuali constatazioni di infrastrutture esistenti e ricadenti nelle aree, anche limitrofe o vicine, ai lavori.

Articolo 25 - Periodo di Garanzia

1. Le Opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità a tutti gli elaborati progettuali, alla variante posta a base di gara e al Contratto, nonché nella piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali.
2. L'Appaltatore assume al riguardo ogni responsabilità per vizi, difetti o difformità dei lavori e/o delle Opere, dei materiali, apparecchiature, componenti, nonché

per eventuali violazioni delle disposizioni di legge o del Contratto e per ogni eventuale danno che dovesse derivare alla Committente, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza dei suddetti vizi, difetti, difformità o violazioni.

3. A decorrere dalla data del Certificato di collaudo provvisorio l'Appaltatore è tenuto alle garanzie per i vizi, i difetti e le difformità dell'Opera secondo quanto previsto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667, 1668, 1669 del codice civile, salvo quanto previsto nel Contratto e, in particolare, al relativo art. 21, comma 11.1. Resta peraltro espressamente inteso tra le Parti ed accettato dall'Appaltatore, che costituiscono gravi difetti dell'opera a norma dell'art. 1669 del codice civile sia le carenze costruttive che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità delle Opere, sia la realizzazione delle Opere con materiali, apparecchiature e componenti inadeguati e/o non a regola d'arte, anche se incidenti su elementi secondari ed accessori delle Opere medesime (quali rivestimenti, infissi etc.), laddove tali materiali, apparecchiature e componenti siano suscettibili di comprometterne la funzionalità.
4. Nel caso in cui, nel periodo di detta garanzia dovessero verificarsi vizi e/o difetti o difformità dei materiali, apparecchiature e componenti delle opere, l'Appaltatore, su segnalazione della Committente o del Direttore Lavori, da effettuarsi entro 2 (due) anni dalla data del Certificato di collaudo provvisorio dovrà provvedere al più presto ad eseguire i lavori ed interventi necessari per eliminare i vizi, difetti, o difformità. In caso di mancato intervento da parte dell'Appaltatore, la Committente avrà diritto ad effettuare la riparazione e/o la sostituzione a spese dell'Appaltatore, senza pregiudizio per il diritto di escutere la Garanzia per la rata di saldo.

Articolo 26- Contestazioni tra Committente ed Appaltatore

1. Il Direttore dei Lavori o l'Appaltatore comunicano al Committente le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; la Committente convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la

controversia. La decisione della Committente è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi stabiliti al successivo Articolo 27.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'Appaltatore o, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato alla Committente con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 27- Riserve

1. Tutte le riserve che l'Appaltatore intendesse formulare nel corso dell'esecuzione delle Opere dovranno essere tempestivamente annotate sul registro di contabilità, oltre che sul giornale dei lavori, a cura dell'Appaltatore medesimo, indicando in modo specifico e con precisione le ragioni su cui la riserva stessa si fonda e la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Indipendentemente da tale annotazione, le riserve dovranno essere trasmesse per iscritto al Direttore dei Lavori, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato la riserva, indicando in modo specifico e con precisione le ragioni su cui la riserva stessa si fonda e la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.
2. Tutta la documentazione giustificativa delle riserve avanzate dall'Appaltatore dovrà essere inviata alla Direzione dei Lavori nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni successivi alla data dell'evento. La Direzione dei Lavori procederà all'esame delle riserve entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla trasmissione della documentazione giustificativa da parte dell'Appaltatore,

annotando sul registro di contabilità le proprie controdeduzioni.

3. Ove l'Appaltatore non provvedesse a formulare le riserve secondo quanto previsto dal presente articolo, decadrà da ogni diritto o pretesa (in particolare per maggiori oneri) in merito alle riserve stesse, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione del Contratto e dei suoi allegati. L'Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovrà confermare espressamente, in occasione di ogni successiva sottoscrizione del registro di contabilità, nonché in sede di sottoscrizione della contabilità finale, le riserve formulate in precedenza.
4. L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori secondo le modalità prescritte, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva avanzata e ciò a pena di risoluzione del Contratto e del risarcimento dei danni che possano derivare alla Committente da siffatto comportamento.
5. La Committente, laddove dovesse riconoscere il diritto dell'Appaltatore alla corresponsione delle somme di cui alle riserve, provvederà a riconoscere tali somme unitamente alla rata di saldo.
6. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15% dell'importo contrattuale. Non possono essere oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

Articolo 28- Recesso dal Contratto

1. La Committente può, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal Contratto; in tale caso spetta all'Appaltatore il solo pagamento delle forniture, dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dalla Committente e, a titolo di mancato utile, un compenso pari al 10 (dieci per cento) del valore dei lavori non eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dalla Committente, calcolato sulla differenza dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Articolo 29- Risoluzione del Contratto e obbligo di rilascio del cantiere

1. Il Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per colpa dell'Appaltatore qualora:

- ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Appaltatore perda alcuno dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dalla documentazione di gara;
- l'Appaltatore non osservi i contenuti dei Protocolli sottoscritti tra il Comune di Milano, l'associazione delle imprese edili e le organizzazioni sindacali;
- l'Appaltatore violi uno degli obblighi stabiliti ai precedenti Articoli 6, 7, 10, 11,16,17, 18 e 22 del Contratto e in particolare:
 - (a) violi la disciplina legislativa e contrattuale in materia di prevenzione antimafia, di subappalto, di cessione di contratto e cessione di credito, nonché sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro;
 - (b) risulti, sulla base degli accertamenti condotti con qualsiasi mezzo dalla Committente e/o delle segnalazioni dell'Ispettorato del Lavoro o dei competenti Enti previdenziali ed assicurativi, inadempiente nei pagamenti ai dipendenti dei salari e degli stipendi, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge e, più in generale, non rispetti gli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti;
- fermo quanto previsto al successivo comma 1.1, l'entità delle penali di cui all'art. 16, comma 3, del Contratto, applicate per il mancato rispetto dei termini intermedi e/o di quello finale per l'esecuzione delle Opere, superi, in relazione a ciascuna delle fasi previste, il 10% del relativo corrispettivo;
- ricorra una delle ipotesi previste nel Contratto e nella documentazione ad esso allegata suscettibili di determinare la risoluzione di diritto del Contratto;
- l'anomalo andamento dei lavori, imputabile a fatto e/o colpa dell'Appaltatore e documentato dal Direttore dei lavori, e/o, il mancato rispetto del piano di recupero proposto dalla Committente che abbia riscontrato l'irregolare andamento dei lavori, siano suscettibili di compromettere la possibilità per la Committente di assolvere ai particolari impegni assunti nei confronti del Comune di Milano e con riguardo alla realizzazione delle Opere;

- il mancato adeguamento da parte dell'Appaltatore, in caso di riscontrati vizi e difformità delle Opere, al piano di recupero previsto dalla Committente ovvero il mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per attuarlo.

- 1.1** Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti uno dei termini intermedi, qualificati come essenziali per la Committente ai sensi del presente Contratto, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il caso in cui la Committente non comunichi all'Appaltatore, nel termine di 3 (tre) giorni dalla scadenza del termine per adempiere, di voler esigere l'esecuzione delle prestazioni.
- 2.** Fermo quanto precede, il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto quando, ritenuto che il comportamento dell'Appaltatore concretizzi un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, lo diffidi per iscritto ad adempiere e questi non provveda nel termine di 15 (quindici) giorni.
- 3.** Nei casi di cui ai due commi precedenti, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui la Committente abbia comunicato all'Appaltatore a mezzo di raccomandata a/r la risoluzione del rapporto.
- 4.** In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni stabilite dal relativo art. 6 da parte delle Autorità competenti, la Committente potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..
- 5.** In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere e accettati dalla Committente, nella misura in cui i lavori e i materiali siano utili alla medesima; l'Appaltatore dovrà risarcire alla Committente gli oneri e i danni dalla stessa subiti per effetto della intervenuta risoluzione, ivi inclusi le penali che eventualmente la Committente dovesse corrispondere al Comune di Milano in ragione del ritardo nella ultimazione delle Opere e/o il maggiore importo - rispetto a quello previsto dal Contratto - per l'affidamento a terzi dell'esecuzione dei rimanenti lavori .
- 6.** La Committente tratterrà, a garanzia del ristoro degli eventuali danni subiti, il Corrispettivo eventualmente dovuto all'Appaltatore, nonché la garanzia

fidejussoria di cui al precedente Articolo 12.1, provvedendo eventualmente al pagamento del dovuto ed allo svincolo delle garanzie residue solo dopo il compimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di terzi e della Committente in proprio e dopo la presa in consegna definitiva delle Opere.

7. In caso di recesso e/o di risoluzione del Contratto, qualunque sia la causa determinante, l'Appaltatore ha l'onere di sgomberare immediatamente, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione scritta della Committente, il cantiere ed il sito dei lavori, lasciando a disposizione della Committente le opere eseguite ed i materiali approvvigionati e accettati, e lasciando in proprietà o in nolo della Committente gli utensili, i macchinari, le strutture logistiche e le opere provvisorie espressamente richieste dalla Committente stessa. Il prezzo di vendita o nolo sarà definito sulla base, per quanto possibile, dei prezzi contrattuali e, in caso di disaccordo, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a porre a disposizione quanto richiesto, con successiva determinazione del prezzo sulla base dei valori di mercato.
8. Con il recesso e/o la risoluzione del Contratto cessa di diritto la eventuale detenzione delle aree di cantiere e del sito dei lavori da parte dell'Appaltatore e la Committente è autorizzata all'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale di consistenza, in contraddittorio con l'Appaltatore, ovvero - in caso di assenza - con l'assistenza di due testimoni.
9. In relazione ai particolari impegni assunti dalla Committente nei confronti del Comune di Milano con riguardo alla realizzazione delle Opere, si conviene espressamente che la eventuale risoluzione del Contratto, in nessun caso giustifica il prolungamento della detenzione del cantiere e del sito da parte dell'Appaltatore. Per il solo fatto di avere ritardato l'accesso della Committente, l'Appaltatore sarà assoggettato ad una penalità pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'accesso medesimo.
10. La risoluzione del Contratto, ove dichiarata dalla Committente in assenza dei relativi presupposti, costituisce comunque di per sé atto di recesso dal Contratto ai sensi del precedente Articolo 28, determinando nell'Appaltatore l'obbligo di immediato abbandono del cantiere e del sito; pertanto, anche nel caso in cui sia

successivamente riconosciuta in via giudiziale la illegittimità della risoluzione, l'Appaltatore sarà egualmente tenuto, in caso di opposizione di fatto o di diritto, a consentire l'accesso della Committente al cantiere ed al sito, e per il solo fatto di avere ritardato l'accesso di quest'ultima, l'Appaltatore sarà assoggettato ad una penalità pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'accesso medesimo.

- 11.** Conformemente a quanto sopra previsto, le Parti convengono espressamente che la detenzione del cantiere da parte dell'Appaltatore successiva alla dichiarazione di risoluzione del Contratto o alla comunicazione del recesso deve qualificarsi come illegittima e abilita in ogni caso la Committente a porre in essere tutte le azioni che riterrà opportune per reintegrarsi nella detenzione e/o nel possesso del cantiere. A tal fine l'Appaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgere l'attività inerente al presente contratto.
- 12.** L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione risolutiva del possesso dei requisiti antimafia prescritti dalla vigente normativa. Qualora detti requisiti, per qualsiasi motivo, dovessero venire meno, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto.

Articolo 30- Pubblicità

- 1.** Sono riservati alla Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca.
- 2.** È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di apporre, o di cedere a terzi la possibilità di apporre, avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.
- 3.** L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie stabilite a giudizio insindacabile della Committente, né potrà avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti o delle facoltà che la Committente si è riservata.
- 4.** L'Appaltatore ha l'obbligo di rimuovere, a sua cura e spese, eventuali affissioni

non autorizzate, anche se effettuate da terzi.

5. È fatto obbligo all'Appaltatore di attenersi, nella comunicazione visiva, propria o di interesse della Committente, alle indicazioni di riferimento adottate dalla Committente stessa.

Articolo 31- Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

1. L'Appaltatore garantisce e si obbliga a manlevare in ogni tempo la Committente da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti i lavori, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto del Contratto.
2. La Committente resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro.

Articolo 32- Costituzione in mora

1. Tutti i termini previsti nel presente contratto e negli allegati sono essenziali e operano di diritto senza alcun obbligo per la Committente della costituzione in mora dell'Appaltatore.

Articolo 33- Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
2. Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dall'Appaltatore, a pena di improcedibilità, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

Articolo 34- Domicilio dell'Appaltatore

1. A tutti gli effetti contrattuali e giudiziari l'Appaltatore elegge domicilio in [•]; presso la sede della [•] eventuali mutamenti del domicilio dell'Appaltatore non saranno

opponibili alla Committente salvo esplicito accordo scritto tra le parti.

Articolo 35- Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie, di stampati e di elaborati, come ad esempio spese di bolli, registrazione ove necessaria, onorari professionali ecc. ed in genere spese direttamente o indirettamente correlate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino al Certificato di collaudo definitivo ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico della Committente.
2. L'Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che l'appalto è eseguito nell'esercizio di impresa e che pertanto ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 lo stesso è soggetto all'IVA.

Il presente atto resterà nella raccolta del Notaio autenticante le firme.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni contenute nei seguenti articoli: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33.

Firmato:

* _ * _ * _ * _ *

AUTENTICA DI FIRMA - REPUBBLICA ITALIANA